l gion

che si

ausole eva già de ico ad e

# COMUNE DI TREVINEL LAZIO

(Provincia di Frosinone)

Approvato con delibera C.C. n. 13 del 12-04-200 X

nessa in co riterio pro

'ubbliche

di legge

# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Errore.	Il	segnalibro	non	è	definito.
---------	----	------------	-----	---	-----------

NDICE	4
CAPOI	4
NORME GENERALI	4
Ambito di applicazione	4
· ·	5
Autorizzazioni all'esercizio del commercio su posteggio o injerio	6
1torizzatorio	7
And a Titolo dulorizzatione And a Modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche	8
Art. 6 - Assenze	8
Rispetto della normativa igienico-sanitaria	8
In 8 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico	9
An 9 - Vendita a mezzo di veicoli	9
In 10 – Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione	10
CAPO II	10
	10
MERCATI  An II – Localizzazione, caratteristiche dimensionali e giorni di svolgimento	10
Art. 12 – Orari	11
Mr. 13 – Criteri di assegnazione decennale dei posteggi	11
An 14 - Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli	12
Art 15 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	12
Art. 16 – Durata delle concessioni	13
Mr. 17 – Norme in materia di funzionamento dei mercati	13
41. 18 – Mercati straordinari.	13
An 19 – Coincidenza del mercato in giorno festivo.	14
41. 20 – Variazioni, dimensionamento e localizzazione dei posteggi.	14
Art 21 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.	14
CAPO III	15
	15
POSTEGGI FUORI MERCATO	15
Criteri per la determinazione ed assegnazione dei posteggi fuori mercato	16
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.	17
CAPOV	1/

-NE	17
MERE generali	17
Norme in materia di funzionamento delle fiere.	17
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.	19
CAPO VI	20
CONCESSIONI TEMPORANEE	20
Concessioni temporanee	20
28 – Concessione per feste, sagre e manifestazioni varie.	20
CAPO VII	22
COMMERCIO ITINERANTE	22
An 29 – Attività di vendita in forma itinerante	22
Art. 30 – Limitazioni	22
Ant. 31 – Produttori Agricoli.	23
CAPO VIII	24
SANZIONI	24
Art. 32 Sanzioni	24
CAPO IX	24
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
Ant 33 – Abrogazioni precedenti disposizioni	24
Art 34 - Disposizioni transitorie	24

### CAPO I NORME GENERALI

### Art. 1 - Ambito di applicazione

presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciali sulle aree pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114, della Legge Regionale 18.11.1999 n. 33 e del Documento programmatico per il commercio su aree pubbliche di cui all'art.33 della L.R. 33/99.

regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a regionale e quelle dei consumatori riconosciute dalla Regione.

Il regolamento è aggiornato con cadenza triennale, in conformità al documento programmatico regionale.

### Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per Decreto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante riforma della disciplina relativa al settore commercio;
- b) per Legge la legge regionale 18 novembre 1999, n.33, nel testo vigente, recante la disciplina relativa al settore commercio;
- c) per Documento il documento programmatico per il commercio su arre pubbliche previsto dall'articolo 33 della Legge;
- d) per Conferenza di servizi quella prevista dagli articoli 36 bis e 29 della Legge e del punto 5.5 del Documento:
- e) per posteggi disponibili quelli derivanti dall'istituzione di nuovi mercati, dall'ampliamento di quelli esistenti, da cessazione di attività, da decadenza e/o revoca della concessione e/o autorizzazione;
- f) per ampliamento di mercato o di una fiera l'aumento del numero di posteggi;
- g) per modifica della tipologia di un mercato o di una fiera la modifica di una o più delle caratteristiche previste dal presente Documento;
- h) per ampliamento merceologico l'inserimento della gamma dei prodotti appartenenti al solo settore, alimentare o non alimentare, già autorizzato di prodotti rientranti nell'altro settore non autorizzato;
- i) per commercio su aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 37, comma 2 della Legge, effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private di cui il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- j) per aree pubbliche s'intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- per posteggio s'intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- per posteggio fuori mercato s'intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente ed isolatamente;

m) per mercato s'intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più ovvero tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione di alimenti e bevande e dall'erogazione di pubblici servizi;

n) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e

ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;

o) per fiera s'intende la manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura del comune, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;

p) per fiera straordinaria s'intende la manifestazione di vendita, istituita dal comune, con cadenza da determinarsi a cura dello stesso, su aree pubbliche o private, delle quali il comune abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l'organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;

q) per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale,

purché la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia;

per presenze effettive in una fiera s'intende il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio o dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;

per miglioria, la possibilità per un concessionario di un posteggio in un mercato, di scegliere un altro posteggio non assegnato;

u) per scambio di posteggi, la possibilità fra due concessionari di posteggi in un mercato di scambiarsi i relativi posteggi;

v) per posteggio riservato, l'area destinata ai produttori agricoli;

w) per settore merceologico, i settori di cui all'art.5 del Decreto, per esercitare l'attività commerciale con riferimento alla tipologia alimentare/non alimentare;

x) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.

y) Per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

### Art. 3 - Autorizzazioni all'esercizio del commercio su posteggio o in forma itinerante

Ai sensi dell'art. 37 della Legge, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, rinnovabile;

b) in forma esclusivamente itinerante su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal Comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16 del D.Lgs. 114/1998, con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo. Il Comune può fissare diversi limiti temporali di sosta anche in aree appositamente destinate;

e nell'ambito delle fiere.

Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 lettera a), il Comune rilascia apposita autorizzazione a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione dell'attività di vendita su area pubblica mediante utilizzo del posteggio abilita anche de la forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

della concessione decennale per mercati o fiere il Comune provvede alla redazione del Bando comunale.

domande dovranno essere presentate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune entro 30 gg. dalla pubblicazione del Bando comunale.

Comune provvede alla redazione della graduatoria entro 60 gg. dalla scadenza del termine per la delle domande e provvede al rilascio dell'autorizzazione ed alla contestuale concessione posteggio entro 30 gg. dalla data dell'approvazione della graduatoria secondo i criteri previsti dalla Legge, dal Documento e dal presente Regolamento.

morizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante viene rilasciata dal comune di residenza del richiedente o in caso di società di persone dal Comune in cui ha sede legale la Tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita a del consumatore, nei locali in cui questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, mattenimento o svago. Tale autorizzazione abilita inoltre all'esercizio dell'attività commerciale, secondo quanto dispone la L.R. 33/99 ed il presente Regolamento.

La domanda per il rilascio di autorizzazione si intende accolta laddove il Comune non comunichi il provvedimento di diniego entro il termine di 30 gg., fatta salva la facoltà di annullare il

provedimento illegittimamente formatosi.

autorizzazione può essere negata soltanto con atto motivato del Comune qualora manchino i requisiti previsti dall°art. 5 del D.lgs. 114/98.

Associazioni senza scopo di lucro che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi, possono onenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio apposito, ai margini del mercato o fiera. Al sensi dell'art.26 del D.Lgs. 25/07/1998 n.286, gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea hanno l'obbligo di esibire preventivamente il documento di soggiorno allo scopo di ottenere Partorizzazione. L'efficacia dell'autorizzazione è limitata al possesso, sul posto, dell'originale del

permesso di soggiorno in corso di validità.

### Art. 4 – Titolo autorizzatorio

Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare l'attività di commercio su area pubblica con l'originale dell'autorizzazione stessa; solo in caso di Fiere concomitanti per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'originale dell'atto di concessione e con una copia autenticata dell'autorizzazione. Allo scopo di verificare l'unicità dell'utilizzo del titolo autorizzatorio, la mancata esibizione dell'originale, a richiesta degli organi di vigilanza, può comportare l'applicazione del sequestro cautelare delle attrezzature e della merce previsto all'art. 13 della L. 689/81, nonché applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 comma 1° o 2° del D.Lgs 114/98, una volta accertata la posizione dell'interessato.

L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari, lavoratori temporanei, associati in partecipazione (art. 2549 del C.C.), collaboratori coordinati e continuativi (art. 2 L. 335/95), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione au lavoro, purché appositamente delegati, previa indicazione scritta nell'autorizzazione o nella domanda della stessa o nella richiesta di integrazione. I delegati per l'esercizio in forma itinerante dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.lgs. 114/98.

Il titolare dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante deve, entro 10 gg. dalla richiesta di cambiamento di residenza, comunicare tale cambiamento al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione il quale provvede entro 30 gg. a trasmettere la documentazione relativa al Comune di nuova residenza.

della autorizzazione/concessione decennale di posteggio, deve entro 10 gg. dalla richiesta di ambiamento di residenza comunicarlo al Comune che ha rilasciato la concessione stessa, il quale provvede entro 30 gg. alla annotazione sugli atti autorizzatori.

comporta anche il trasferimento dei titoli autorizzatori in termini di presenze. Le stesse comporta anche il trasferimento dei titoli autorizzatori in termini di presenze. Le stesse essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, fiere e nei posteggi fuori mercato. L'anzianità di presenza del primo titolare del posteggio i dell'assegnazione che i vari passaggi siano stati regolarmente registrati.

# Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree

posteggi dovranno essere delimitati a cura del Comune. Dovranno essere adottate idonee misure di scurezza al fine di garantire l'incolumità degli operatori e dei frequentatori del mercato.

Onalora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse,l'operatore meressato ha diritto ad ottenere un altro posteggio; il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo reguenti criteri di priorità:

nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso

posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;

nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

sidovrà comunque, ove possibile, tenere conto delle scelte dell'operatore.

n movo posteggio avrà comunque la stessa superficie del precedente.

I concessionari dovranno rispettare le prescrizioni contenute nelle concessioni ed autorizzazioni con particolare riguardo alla delimitazione delle aree, come individuate dall'Amministrazione comunale. Gli operatori, infatti, non potranno occupare, anche se con piccole sporgenze, spazi od aree non individuate nella concessione/autorizzazione.

Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a mt. 2,20 e comunque non potranno sporgere di più di 50 cm. oltre l'area delimitata da segnaletica orizzontale, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o della circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.

I titolare del posteggio è tenuto a contenere le merci entro l'area di posteggio assegnata, e a non farla pendere sui passaggi riservati ai consumatori.

Nelle aree destinate al commercio su area pubblica è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare assistenti, petulanti o molesti.

deroga a quanto stabilito al comma precedente, ai venditori di dischi, musicassette, radio etc. per lo della loro attività di vendita, e agli eventuali operatori di pubblico intrattenimento della loro attività di vendita, e agli eventuali operatori di pubblico intrattenimento alle consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non arrecare disturbo alle limitrofe ed ai frequentatori dell'area, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei

tatto divieto di piantare chiodi, legare corde e altro agli alberi, ai pali dell'illuminazione e alle facciate del caseggiati ed alla pavimentazione.

Il pagamento del suolo pubblico avverrà esclusivamente per la dimensione prevista in concessione anche reale è minore.

- saranno, a cura del Comune, delimitate con segnaletica orizzontale. L'accettazione da parte dell'assegnatario del posteggio della concessione comporta l'accettazione della delimitazione effettuata comune.
- nto divieto di vendere le merci con il sistema della riffa.
- escluse le vendite delle armi, degli esplosivi, dei preziosi e delle bevande alcoliche di qualsiasi di cui diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui 76, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del TULPS, approvato con R.D. 6 maggio 1940, come modificato dall'art.7 della legge 11 maggio 1981, n.213.
- L'accesso al mercato per i mezzi di rifornimento delle merci e per la preparazione dei banchi o per il loro smontaggio è consentito prima delle ore 8,00 e dopo le ore 13,30. La sosta degli automezzi, ad eccezione di quelli utilizzati all'interno del posteggio,potrà avvenire su aree individuate nei dintorni dell'area di mercato, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli.
- fatto obbligo agli operatori di provvedere, una volta conclusesi le operazioni di vendita, alla mozione delle attrezzature e ad una accurata pulizia dei posteggi e delle aree.
- di loro dipendenti o coadiuvanti. Nel caso che l'assegnatario dell'area pubblica sia una società di persone, ogni socio è responsabile solidalmente dei danni causati.

### Art. 6 - Assenze

- L'operatore titolare della concessione/autorizzazione che non sia presente nell'area di fiera o mercato assegnata entro l'orario prefissato o prescelto, per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente. E parimenti considerato assente l'operatore che non assicura la presenza per tutta la durata del mercato, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere).
- In caso di assenza sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno, ad altro operatore, in base alle graduatorie esistenti.
  - Qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente aquattro mesi in ciascun anno solare (assenze superiori a diciotto giornate), ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, il Comune procede alla revoca del titolo autorizzatorio.

### Art. 7 - Rispetto della normativa igienico-sanitaria

- si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-
- l'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce al fine di evitare danni o insudiciamenti alla medesima nonché a quella degli altri operatori; particolari protezioni dovranno essere da chi commercia animali vivi.

## Art. 8 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale

## Art. 9 - Vendita a mezzo di veicoli

consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla normativa vigente, nonché in della necessaria omologazione.

1 velcoli non devono in ogni caso occupare spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati.

praturesì consentita la sosta nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

### Art. 10 - Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore in concessione, l'operatore itinerante o suo delegato non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.lgs. 114/98.

L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui:

- a) l'operatore non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a sei mesi;
- b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare (assenze superiori a diciotto giornate), ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- Il Comune avuta notizia di una delle fattispecie previste dal comma 2, comunica l'avvio del procedimento di revoca all'interessato che nel termine di 15 gg. potrà presentare eventuali contro deduzioni.
- Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Il registro delle presenze è aggiornato dal Comune settimanalmente.

### **CAPO II MERCATI**

### Art. 11 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali e giorni di svolgimento

mercati per il commercio su area pubblica nel Comune di Trevi nel Lazio sono ubicati nelle seguenti località e si svolgono nelle aree appositamente delimitate, come risulta dalle piantine allegate:

Macato settimanale del Giovedì

Mercato annuale

Colenza settimanale

Mercione: Trevi nel Lazio - capoluogo:

Via C. Battisti –alimentare e non alimentare

Giorno di svolgimento:

Giovedì

Numero totale dei posteggi

n. 13

Nunero posteggi alimentari

n. 3

Namero posteggi non alimentari

n. 9

Aumero posteggi riservati ai produttori agricoli n. 1

Sperficie complessiva del mercato:

mq. 1.774

Sperficie complessiva dei posteggi:

mq. 444

mq. 40

mq. 4

n. 1 (produttore)

mg. 35

n. 2

n. 7

mq. 30

n. 3

kasato settimanale della Domenica

Mercato annuale

Colenza settimanale

Trevi nel Lazio - altipiani: Via delle Ginestre – Piazza S. Boliver – alimentare e non alimentare

somo di svolgimento:

Domenica

smero totale dei posteggi

n. 90

senero posteggi alimentari

n. 14

posteggi non alimentari

posteggi riservati ai produttori agricoli n.

n. 76

Superficie compl	essiva del mercato: essiva dei posteggi:	mq. 8.500 mq. 3.778	
Tipologie:	mq. 50 mq. 45 mq. 40 mq. 30	n. 8 n. 4 n.70 n.13	
	mq. 20 mq. 4	n. 2 n. 2	

### Art. 12 - Orari

Gli orari di svolgimento delle operazioni di allestimento e vendita sono i seguenti:

- dalle ore 7,30 alle ore 8,00: operazioni di allestimento;
- ore 7,45 : operazioni di spunta con gli operatori in attesa fuori dall'area del mercato;
- dalle ore 13,30 alle ore 14,00: operazioni di sgombero dei posteggi e relativa pulizia;
- dalle ore 8,00 alle ore 13,30: operazioni di vendita;

Dalle ore 13,30 in poi non possono essere effettuate le vendite.

### Art. 13 - Criteri di assegnazione decennale dei posteggi

Ai sensi della L.R. 33/99, l'Ufficio comunale competente rilascia la concessione decennale del posteggio ela relativa autorizzazione a seguito di bando.

L'assegnazione della concessione decennale di posteggio e della relativa autorizzazione, avverrà prioritariamente secondo i seguenti criteri:

- al ai titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;
- operatori che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato, accertate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, della Legge;
- soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio;
- Il a parità di presenze si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse mediante raccomandata A.R., e a parità di data di spedizione si darà priorità alla domanda con il più numero più basso di protocollo generale del Comune;
- Ai titolari di autorizzazione nel mercato, a seguito della pubblicazione dei bandi, non potrà essere concesso un ulteriore posteggio.

L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nei singoli mercati e annualmente predisposte dall'Ufficio competente.

presenza in un mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 8 L.R. 33/99, si intende il numero delle volte in operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione.

della pubblicazione del bando comunale si potrà procedere alla predisposizione di un avviso agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base della anzianità nel mercato. L'avviso stabilisce anche le modalità di presentazione delle domande.

di posti fra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta, al Comune che

provederà tramite l'ufficio preposto, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, renta giorni dal ricevimento della domanda.

### Art. 14 - Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati i produttori agricoli

passegnazione dei posteggi mediante concessione decennale è effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del presente regolamento e dall'art. 13.

consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato potrà essere:

decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a sessanta giorni e non superiori a centottanta.

dei posteggi dovranno ogni anno, entro il 31 dicembre, comprovare la qualità di produttore de la productione di mediante auto dichiarazione, da presentarsi presso l'ufficio competente che ne prende atto. In mancanza di tale atto sul luogo di vendita si applica l'art. 29 del D.lvo 114/98 e si può procedere al sequestro cautelare.

Nel caso di assenza degli operatori titolari di concessione decennale, l'assegnazione dei posteggi rimasti avverrà secondo i criteri individuati dal successivo articolo 15.

## Art. 15 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entre l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.

di priorità il più alto numero di presenze, secondo la graduatoria predisposta dal Comune. In caso di priorità il più alto numero di presenze, secondo la graduatoria predisposta dal Comune. In caso di priorità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per antità di commercio su aree pubbliche, maturata anche in modo discontinuo, dall'operatore.

Coperatore presente avente titolo può automaticamente occupare il posteggio qualora non vi sia la presenza di un responsabile comunale.

L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà avvenire prioritariamente a favore di della stessa categoria, secondo gli stessi criteri previsti per l'assegnazione decennale.

Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il comune.

di de la concessione giornaliera del superiori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del superiori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del superiori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del superiori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del superiori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del superiori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del superiori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del superiori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del superiori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del superiori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del superiori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del superiori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del superiori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del superiori su area pubblica che otterranno del superiori su area pubblica che otterranno del superiori su area pubblica che otterranno del su area pubblica che o

# Art. 16 - Durata delle concessioni

posteggio, ai sensi della L.R. 33/99, ha durata decennale, ad eccezione dei posteggio, ai sensi della L.R. 33/99, ha durata decennale, ad eccezione dei particolari di concessioni temporanee o stagionali, feste, ferie promozionali eccezionali, mercati

La concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori dieci anni, salvo il caso in cui il comme disponga di non procedere al rinnovo dell'autorizzazione.

# Art. 17 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

de gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e propazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto L'Amministrazione Comunale può provvedere a specifiche priorità per i consorzi cui facciano peratori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.

- Comune ha facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
- Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale, che provvede inoltre alla registrazione della presenze ed alla compilazione della graduatoria annuale.
- De la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato.

  Il caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, pare ed improvviso malessere fisico, etc..) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- A fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
- L'assenza dell'operatore in concessione nei mercati anticipati o posticipati o straordinari non è conteggiata.
- La Polizia Municipale segnala l'elenco dei posteggi liberi (per rinuncia dell'operatore, in caso di decadenza della concessione, oppure perché ancora non assegnati) ai mercati e fiere, all'Ufficio competete che provvederà ad emettere i bandi di concorso per la miglioria.
- bando di concorso per la miglioria, riservato agli operatori del mercato o fiera concessionari di posteggio, sarà emesso in tempo utile e comunque prima della redazione del Bando per l'assegnazione delle aree disponibili, e sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune.

### Art. 18 - Mercati straordinari.

In qualsiasi periodo dell'anno sarà possibile effettuare mercati straordinari consistenti nella ripetizione del mercato settimanale e la partecipazione degli stessi operatori.

dulora il mercato straordinario debba svolgersi in luogo diverso da quello individuato, lo svolgimento essere preceduto dalla redazione di un "progetto" da realizzarsi anche in collaborazione con gli mercato. In tale progetto saranno comunque fatti salvi i requisiti di sicurezza per le persone.

Le assenze degli operatori titolari dei posteggi, nei mercati straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli "spuntisti".

## Art. 19 - Coincidenza del mercato in giorno festivo.

nel caso che la giornata di mercato dovesse ricadere in un giorno festivo il Sindaco, previa degli stesi operatori del mercato, può anticiparne o posticiparne la data di mercato.

# Art. 20 - Variazioni, dimensionamento e localizzazione dei posteggi.

posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposti per motivi di pubblico interesse, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, possono essere effettuate con provvedimento della Giunta Comunale.

### Art. 21 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

L'area di svolgimento dei mercati, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione vecolare con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.

# CAPO III POSTEGGI FUORI MERCATO

# Art. 22 – Criteri per la determinazione ed assegnazione dei posteggi fuori mercato

posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L.R. 33/99 e del Documento, in concomitanza con l'approvazione della pianificazione comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche fatte che le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.

I posteggi fuori mercato sono specializzati. Specializzazioni:"Frutta e Verdura";

Martedi – Giovedì – Sabato: Piazza del Mercato – n. 1 posteggio alimentare - produttore mq. 7 (frutta e verdura).

Martedi e Sabato: Via Cesare Battisti – n.1 posteggio alimentare mq.30 (frutta e verdura) e n.1 produttore mq.4 (frutta e verdura).

Al sensi della L.R. 33/99 e del Documento, l'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando che vera predisposto in caso di posti vacanti sulla base delle seguenti priorità:

- a) ai titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;
- operatori che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel posteggio per la giornata prevista, accertate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, della Legge;
- soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio;
- a parità di presenze si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse mediante raccomandata A.R., e parità di data di spedizione si darà priorità alla domanda con il più numero più basso di protocollo generale del Comune.

modalità di pubblicazione del bando e per la conseguente assegnazione verranno seguite le stesse procedure previste per l'assegnazione dei posteggi nei mercati Il Comune provvederà alla redazione della graduatoria entro 60 gg. dalla data di scadenza della presentazione delle domande ed al rilascio autorizzazione/concessione entro 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria.

Per posteggio vacante si intende il posteggio non assegnato in concessione decennale nella prevista.

pagamento del suolo pubblico avverrà esclusivamente per la dimensione prevista in concessione anche se l'occupazione reale è minore, salvo i diritti acquisiti.

de la rece fuori mercato sarà apposta segnaletica di divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutti i per i quali è previsto lo svolgimento dell'attività.

saranno, a cura del Comune, delimitate con segnaletica orizzontale. L'accettazione da parte gnatario del posteggio della concessione comporta l'accettazione della delimitazione effettuata comune.

Paccesso alle aree fuori mercato è concesso anche ai produttori agricoli. Si applica l'art.14 del presente Regolamento.

prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

A parità di anzianità di presenze, il Comune, tiene conto dell'anzianità complessivamente la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di Aparità di anzianità di presenze, il Comune, tiene conto dell'anzianità complessivamente anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese.

concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di superiori complessivamente a quattro mesi (assenze superiori a diciotto giornate) in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terso del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore ad un solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, ecc. .

### Art. 23 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

L'area di svolgimento dei mercati, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione vicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.

### CAPO V FIERE

## Art. 24 - Criteri generali

r fera si intende la manifestazione commerciale, che si svolge su aree pubbliche o private di cui il abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare centri storici, aree urbane produttive, centri o aree rurali nonché attività culturali, economiche, particolari tipologia merceologiche produttive, ovvero attività sociali, politiche e di volontariato.

A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche o private.

Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della L.R. 33/99, di indire fiere promozionali, ache indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, maso di previsione di reiterazione periodica, provvedere all'aggiornamento del Piano entro la prima calenza utile del 31 Gennaio successivo. Nel caso di cui sopra l'assegnazione dei posteggi è effettuata accordo i criteri stabiliti dall'atto istituivo, nonché su semplice invito.

### Art. 25 - Norme in materia di funzionamento delle fiere.

de le gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera anniestazione a soggetti terzi, in conformità alla L.R. 33/99, da specificare nella concessione di scupazione di suolo pubblico assieme alle prescrizioni.

L'incaricato del Comune dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore

L'operatore titolare del posteggio che, nel giorno di svolgimento della fiera, non si presenta entro l'orario prefissato, è considerato assente e si procede all'assegnazione giornaliera del posteggio ad altro l'orario prefissato.

degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, cause di forza maggiore (situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere) sarà considerato a tutti gli effetti.

di fiere concomitanti, all'operatore è consentito presentarsi con copia conforme autorizzazione.

Romune assegna ai richiedenti per un periodo di anni tre i posteggi per lo svolgimento delle fiere.

della fiera, di un avviso pubblico, da pubblicizzare secondo le modalità vigenti.

della presentazione delle domande mediante raccomandata A.R. il Comune

a redigere la relativa graduatoria, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; in caso di parità nel numero delle presenze effettive, si procede secondo il criterio della maggiore di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le imprese societarie. L'accertamento delle presenze è effettuato dal Comune sulla base di apposito registro istituito per ciascuna fiera.

b) Maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche risultante dalla maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico

amministrativo per le imprese societarie.

c) Invalidità certificata da apposita documentazione, ai sensi delle disposizioni vigenti relative alle categorie protette.

d) A parità di condizioni, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della raccomandata A.R. di cui al presente comma.

La graduatoria relativa all'assegnazione dei posteggi deve essere affissa all'albo comunale almeno quindici giorni prima dell'inizio della fiera.

n la presenza effettiva in una fiera, potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.

Il losteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati ai cosiddetti spuntisti scondo il maggior numero di presenze maturate. Qualora si verificassero condizioni di parità nel mmero di presenze effettive, si procede secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA.

De Per le mostre e le esposizioni si seguono le disposizioni regionali in materia emanate ai sensi della legge II gennaio 2001, n.7.

### FIERE

### Mera di San Pietro e Paolo

Apera denominata San Pietro e Paolo si svolge il VENTINOVE GIUGNO

Colenza annuale

Wia C. Battisti - alimentare e non alimentare

Numero totale dei posteggi n. 25 vimero posteggi alimentari n. 10 Numero posteggi non alimentari n. 14 n. 1

operficie complessiva del mercato: mq. 1.300 renicie complessiva dei posteggi: mq. 804

> mq. 40 n. 7 mq. 4 (produttore) n. 1 mq. 35 n. 2 n.15 mq. 30

### rwa di S. Pietro Eremita gen denominata S. Pietro Eremita si svolge il TRENTUNO AGOSTO alenza annuale Via dei Forestieri – alimentare e non alimentare Trevi nel Lazio: n 50

n. n	4
n. alimentari	-
posteggi riservati ai produttori agricoli n	1

mq. 40

complessiva del mercato:		mq	
complessiva dei posteggi:		mq	
	ma 40	n. 49	

mq. 4 (produttore)

### Fiera del XX Settembre

assera denominata XX Settembre si svolge il VENTI SETTEMBRE

Calenza annuale

Trevi nel Lazio - Altipiani: Via delle Ginestre - Piazza S. Boliver - Via delle Fragole -Imentare e non alimentare

n. 1

Numero totale dei posteggi	n. 150
Almero posteggi alimentari	n. 11
Numero posteggi non alimentari	n. 126
Manero posteggi riservati ai produttori agri-	coli n. 13

Superficie compl	mq. 11800 mq. 5725	
Tipologie:	mq. 40	n. 119

mq. 4	n. 4
mq. 20	n. 3
mq. 45	n. 3
mq. 50	n. 8
mq. 30	n. 13
111q. 40	11. 119

### Art. 26 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

L'area di svolgimento dei mercati, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione cicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.

### **CAPO VI CONCESSIONI TEMPORANEE**

## Art. 27 - Concessioni temporanee

Le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate:

in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici comunali, per la quale possono essere autorizzati anche produttori agricoli, salvo l'effettuazione di mercati straordinari e fiere promozionali per i quali vale quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere:

per feste, sagre e manifestazioni varie

Qualora la manifestazione assuma carattere di fiera promozionale, tenuto conto delle dimensioni più o meno ampie di essa e della previsione della sua reiterazione annuale, si applicano l'art. 24 e seguenti del presente Regolamento.

I mascio delle concessioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità delle iniziative in cui si colloca. In tal caso viene subordinata l'efficacia della concessione alla vendita di determinati articoli.

la concessione temporanea può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private autorizzati; a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L.vo 114/98; ai produttori di cui alla L. 59/63.

Può essere rilasciato anche un unico atto al soggetto organizzatore con il numero di punti vendita ammessi e le eventuali prescrizioni.

Consentito non rimuovere le strutture installate a fine giornata. In tale caso sarà corrisposta la tassa per l'effettiva occupazione.

La concessione è rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste, anche fuori dei posteggi e delle arce individuati dal piano comunale.

### Art. 28 - Concessione per feste, sagre e manifestazioni varie.

La concessione può essere rilasciata all'interno dello spazio concesso per la manifestazione, purché costituisca minima parte dell'attività prevista dal programma e non sia riconducibile a fiera parte dell'attività prevista dai programma privati o la elaborazione da parte del Comune di specifici progetti nei quali debbono essere quanto meno evidenziati:

a) finalità dell'iniziativa;

b) specializzazioni merceologiche interessate;

e) spazi richiesti e loro localizzazione;

modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature; elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione oppure l'impegno a far accedere soggetti in possesso dei requisiti prescritti per il commercio su aree pubbliche, rispettando le indicazioni dell'autorizzazione.

Le suddette manifestazioni possono essere organizzate e patrocinate dal Comune con apposito atto, in l'ufficio comunale può gestire direttamente le assegnazioni delle concessioni temporanee.

### CAPO VII COMMERCIO ITINERANTE

## Art. 29 – Attività di vendita in forma itinerante

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha ede legale la società.

rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è subordinato al solo possesso dei requisiti di cui all'art.4, comma 3, della Legge.

remo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, nonché l'obbligo del possesso dei di cui all'art.4, comma 3, della Legge, non può essere negata l'autorizzazione merceologico ad eccezione di quella relativa all'ampliamento che riguardi svolta con autorizzazione per la vendita di prodotti tipici e/o stagionali.

Cautorizzazione abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale, nonché alla ranccipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione abilita altresì alla rendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.

Comune individua con apposito atto le aree nelle quali il commercio su aree pubbliche in itinerante è vietato.

### Art. 30 – Limitazioni

L'attività in forma itinerante avviene con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, ton sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere prezzo. Il Sindaco può fissare diversi limiti temporali di sosta anche in aree appositamente destinate.

fatto divieto di esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti quelle dove si svolge il mercato da fiera. Si intende per aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500.

restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5, è consentito fermarsi esclusivamente in zone non sia recato intralcio alla circolazione e comunque dove non sia vietato dal Codice della Strada, caso senza occupazione di suolo pubblico e per un tempo non superiore ad un'ora continuativa, il caso in cui non occorra un tempo maggiore per servire i clienti già sul posto, dopodiché si dovrà spostare ad almeno 50 mt. di distanza.

La Polizia Municipale ha facoltà di ordinare oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, per di sicurezza pubblica o di circolazione.

Unività in forma itinerante è consentita dalle ore 07.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni feriali.

# Art. 31 – Produttori Agricoli.

produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al capo nonché le disposizioni dell'articola 14, in quanto compatibili.

### CAPO VIII SANZIONI

### Art. 32 Sanzioni

chimque violi le limitazioni, gli obblighi e i divieti stabiliti dal presente Regolamento è punito con le anzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.Lvo 114/98.

Per le violazioni di cui al presente articolo ,l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto lugo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate,nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

### CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 33 – Abrogazioni precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

### Art. 34 - Disposizioni transitorie

Tutte le difformità fra stato attuale e previsione regolamentare saranno colmate nel triennio di statidità del Piano con atto del Responsabile di Area.

Z Fiera di San Pietro Eremita Via dei Forestieri

# Fiera San Pietro e Paolo

# Via C. Battisti

	40
	40
	40
į	46
	40
	40
	40
	ၾ
	႘ၟ
	30
	35 🗆 30 30 30
	30
	30
	3
	30
	30
	30
	38

မ

Superficie complessiva del mercato: Superficie complessiva dei posteggi:


mq. 1.300 mq. 804


Tipologie:

mq. 40 mq. 4 (produttore) mq. 35 mq. 30

# Fiera di San Pietro Eremita

# Via dei Forestieri







## F.I.V.A.





Comunicazione congiunta tra ANVA e FIVA

Comune Trevi nel Lazio

2.5 2005 Cortese attenzione Assessore Commercio

6747 co

Prosinone, 25/11/2005

occerro: Regolamento comunale del commercio su Repubblica

Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza del regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso ed esame della bozza della regolamento per i commercianti su Leguito incontro intercorso e commercianti su Leguito intercorso e commercianti su considerati su consider

Part 1 aggiungere "e successive modificazioni e integrazioni"

Part 11 Integrare planimetria con elenco degli attuali assegnatari di posteggio.

Part 12 Allestimento dalle ore 7.00 alle ore 8.00. Sgombro e relativa pulizia entro

le ore 14.30 periodo invernale, entro le ore 15.00 periodo estivo.

Part 33 aggiungere: "per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le

responsario in materia.

Contiali saluti.

Pres Florino Volassi

FIVA
Pres. Tozzi Mariolu

### COMUNE TREVINEL LAZIO

(Prov. Frosinone)

REGOLAMENTO E ALLEGATI RELATIVI AL COMMERCIO AMBULANTE IN A' ALTIPIANI NEL GIORNO DELLA DOMENICA.

L'anno duemilacinque addi tre del mese di agosto, nella sede municipale, per l'esame del mento sul commercio ambulante in località ALTIPIANI, si sono riuniti i signori:

BARBONA Bruno, Sindaco

DE FRANCESCHI Mario, Assessore

TARABORELLI Antonio, Assessore

CERA Pietro, Responsabile Servizio Amministrativo

ZINANNI Silvio, Vigile Urbano

TOZZI Mario, rappresentante FIVA COMFCOMMERCIO

TOLASSI Fiorino, rappresentante ANVA CONFESERCENTI,

presa visione degli atti predisposti dall'Amministrazione comunale relativi Il località e alla ripartizione dei posteggi del Mercato Ambulante da esercitarsi in località Allipiani, in via preliminare esprimono PARERE FAVOREVOLE sull'elaborato tecnico Alla Pianta Planimetrica del verbale chiarendo però che

al gli operatori alimentari vengano assegnati al settore di competenza:AREA CENTRALE di

Piaza Simon Bolivar;

venga escluso per motivi di viabilità e sicurezza il posteggio ricadente in Via Delle Sorgenti;

aggiunta alle disposizioni contenute nel regolamento, i convenuti invitano il Comune a


Il Istituire un registro delle presenze e assenze degli operatori e spondisti

La formalizzazione di una graduatoria degli operatori spondisti in base alla frequenza pregressa del mercato, attestata da ricevute di versamenti Tosap;

Di organizzare la presenza dei Corpi di Vigilanza sull'area di mercato almeno dalle ore 07,00 del giorno di mercato.

delle Organizzazioni si impegnano a rimettere il competente parere entro giorni dalla data della presente.

Well Findelie.




Via delle Fragole



Via delle Fragole

Fiera del XX Settembre



Hiera

04 04 04 Fiera del XX Settembre

Via delle Ginestre

ω


Via delle Ginestre

# Fiera del XX Settembre

/	04	7									
					Tipologie:	Superficie comp	Superficie com	Numero postega	Numero postegi	Numero posteggi alimentari	Numero totale dei posteggi
mq. 4	mq. 20	mq. 45	mq. 50	mq. 30	mq. 40	Superficie complessiva dei posteggi:	Superficie complessiva del mercato:	Numero posteggi riservati ai produttori agricoli	Numero posteggi non alimentari	gi alimentari	dei posteggi
n. 2	n. 2	n. 4	n. 8	n. 13	n. 121	mq. 5818	mq. 11800	gricoli n. 8	n. 125	n. 17	n. 150

00

# Piera San Pietro e Paolo Via C. Battisti



# Mercato settimanale del Giovedì

# Via C. Battisti

ဆ

Tipologie:	Superfic Superfic	Numero Numero Numero Numero	40
e.	zie comp	postegg postegg	40
mq. 40 mq. 4 mq. 35 mq. 30	lessiva d lessiva d	Numero totale dei posteggi Numero posteggi alimentari Numero posteggi non alimentari Numero posteggi riservati ai pro	40
4 4 35	Superficie complessiva del mercato: Superficie complessiva dei posteggi:	Numero totale dei posteggi n.  Numero posteggi alimentari n.  Numero posteggi non alimentari n.  Numero posteggi riservati ai produttori agricoli	40
	ito: ggi:	luttori ag	40
n. 7 n. 1 n. 2 n. 3	mq.	n. 13 n. 3 n. 9 gricoli	40
n. 7 n. 1 (produttore) n. 2 n. 3	mq. 1.774 mq. 444	n. 1	40
ore)	9		35
			ဌာ
			30
		7.	O

Via dei Forestieri 3 Fiera di San Pietro Eremita

mune di TREVI NEL LAZIO (Prov. di OPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO O Competenza O Residui Somma stanziata . . . . (+) L Variazioni in aumento . . (+) L | ...... sotoscrito responsabile del servizio finanziario. Variazioni in diminuzione (-) L dellar. 6, comma 4 della logge Somme già impegnate. . (-) L Somma disponibile L ATTESTA . , la copertura finanziaria complessiva spesa di L..... Il Responsabile..... s dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cho testualmente recita: . . -1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essera richiesto il parere, in ordine alla visità lecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di regior sira, Mel caso in cui l'ente non abbia funtionari responsabili dei serviti, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relae alle sue competenza. L reoggetti di cui al comma 1 respondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. I segretari comunati e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cu. al conna i, unitamente al funzionario preposto». a poposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: ERONSABILE E SERVIZIO DESSATO Il Responsable. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere; PONSABILE ALFRICE # Responsabile ..... Leduta DETERMINAZIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE IL VERBALIZZANTE

PRESIDENTE o Dotti Silvio Grazioli  The Dotti Silvio Grazioli	
La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo	e d'ufficio
ISTO: IL SINDACO  to Dott. Silvio Grazioli  IL SEGRETARIO  Fto. Dott.ssa Matilde Eposito	
per l'assunzione dell'importo di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria el DLgvo n. 267 del 18.08.2000.	, ai sensi del
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F	
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;	
Che la presente deliberazione: E' stata affissa a questo Albo Pretori per 15 giorni consecutivi a partire dal 24. prescritto dall'art.124 derl D.Lgvo 267/2000(nREG.PUB.); CHE la presente deliberazione Š divenuta esecutiva il 12 4 07 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra delibera perchè dichiarata immediatamente eseguibile art 134 comma 4ø DLgvo 267/20	zione
Li, 24.1.07	
IL SEGRETARIO COMUNALE  Fto. Dott.ssa Matlide Esposito	

TTO LO.

a Mu

norm

ATO.

IAN

LUC

NARI

IANI TI A

DISE

to ch Silv

che

approvazione Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche

pecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59;

del 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio";

Documento programmatico per le aree pubbliche di cui all'art 33 della L.R. 33/1999

che l'approvazione del regolamento è obbligatoria per legge ed è di importanza vitale del comune di Trevi nel Lazio considerata in particolare la realtà del mercato di

enne di approvare il presente regolamento al fine di consentire il corretto svolgimento di amministrativa;

mie 2007

Il Segretario Comunale (D.ssa Majide Esposito)